

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2718

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NESSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2004

—————

Modifica all’articolo 64 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e provinciale e quella di assessore nella rispettiva giunta. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce altresì che «qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomi-

na, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti».

Il presente disegno di legge al fine di salvaguardare lo *status* di eletto dell'assessore che avesse intrapreso tale carica in luogo di quella di consigliere prevede una modifica del comma 2 del citato articolo 64 suddetto ovvero la possibilità per quest'ultimo di optare nuovamente per la carica di consigliere lasciando quella di assessore purché eserciti tale scelta nello spazio temporale di due anni dall'atto di accettazione della nomina ad assessore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: «Entro due anni dall'accettazione della nomina ad assessore, l'eletto può optare nuovamente per la carica di consigliere».

